Testo dello Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 6 ottobre 2026 (Allegato A al verbale), registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Cagliari 2 il 16/10/2026 e trasmesso al RUNTS con la pratica di iscrizione (determinazione Regione Sardegna n. 1611 del 29/10/2026). Trascrizione senza firme; l'originale firmato è conservato presso l'Associazione.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NOVA ATLANTIS ETS"

Allegato "A" al verbale dell'Assemblea straordinaria del 6 ottobre 2026; sostituisce integralmente lo Statuto allegato all'atto costitutivo del 28 agosto 2026.

Art. 1 (Denominazione, sede, durata, principi). È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c. e del D.Lgs. 117/2017 ("CTS"), l'associazione non riconosciuta "NOVA ATLANTIS ETS", apolitica e aconfessionale, con sede legale nel Comune di Decimoputzu (CA); il trasferimento nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria. Ha durata illimitata e opera in Italia, nell'UE e all'estero. Assume la denominazione "NOVA ATLANTIS ETS" e usa l'acronimo "ETS", con gli estremi dell'iscrizione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico a decorrere dall'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del RUNTS (artt. 11-12 CTS). Sono principi informatori: assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, gratuità dell'attività dei volontari, intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota.

Art. 2 (Finalità e attività di interesse generale). 2.1 Finalità. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare si propone di: a) diffondere la cultura musicale, con particolare riferimento alla musica classica, e le arti performative a essa collegate (teatro, teatro musicale, opera, danza), rendendole accessibili a tutti e in particolare ai giovani, agli anziani, alle persone con disabilità o in condizione di fragilità e a chi vive nei piccoli comuni e nelle aree interne della Sardegna; b) promuovere l'educazione e la formazione musicale di bambini, ragazzi e adulti, dentro e fuori la scuola, anche quale strumento di contrasto alla dispersione scolastica, al bullismo e alla povertà educativa; c) favorire l'inclusione sociale delle persone attraverso la musica e il teatro, con finalità educative e culturali, anche con l'apporto di educatori e operatori qualificati; d) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, musicale e paesaggistico, in particolare della Sardegna; e) favorire la conoscenza e la fruizione culturale dei territori della Sardegna e dei loro luoghi della cultura, in particolare dei piccoli comuni e delle aree interne, anche quale contributo alla promozione del turismo culturale, esclusivamente attraverso eventi musicali e culturali diffusi durante tutto l'anno e iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale realizzati con le attività di cui alle lettere f) e i) del comma 2.2, con esclusione di ogni attività di organizzazione turistica; f) contribuire alla riqualificazione e al riuso, a fini culturali e sociali, di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata; g) sostenere i giovani musicisti e gli artisti emergenti, in particolare sardi.

2.2 Attività di interesse generale. Per perseguire tali finalità l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, esercita in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e senza discriminazioni, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS, che realizza in concreto mediante le azioni indicate per ciascuna:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d): corsi e laboratori di propedeutica musicale, strumento, canto corale, teatro musicale e ascolto guidato per bambini, ragazzi e adulti; progetti di educazione musicale nelle scuole, in convenzione con le istituzioni scolastiche; lezioni-concerto, masterclass e campus estivi a carattere formativo; laboratori di musica e teatro a finalità educativa e inclusiva, anche con l'apporto di educatori e operatori qualificati, rivolti anche ad anziani e persone con disabilità; corsi di formazione per volontari, educatori e insegnanti; percorsi formativi e di avviamento per giovani musicisti e operatori culturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (lett. f): iniziative di valorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 111 del D.Lgs. 42/2004, di beni culturali e luoghi della cultura della Sardegna (chiese, teatri storici, palazzi, musei, aree e parchi archeologici, centri storici), quali aperture straordinarie, visite guidate e percorsi tematici di conoscenza, anche per le scuole, che ne uniscono la fruizione all'ascolto della musica, d'intesa con i proprietari, i soggetti gestori e le amministrazioni competenti; censimento, studio, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione delle testimonianze materiali del patrimonio musicale della Sardegna (organi storici e strumenti antichi, manoscritti, partiture, fondi musicali e archivi sonori), anche ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 42/2004, con pubblicazione dei risultati; promozione e sostegno, anche mediante raccolta fondi, di interventi di manutenzione, conservazione e restauro di organi storici e di altri beni culturali, eseguiti da soggetti in possesso dei requisiti di legge e previa autorizzazione degli organi competenti ove prescritta;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo (lett. i): stagioni concertistiche, festival e rassegne di musica classica, da camera, sinfonica, lirica e sacra, anche itineranti nei comuni della Sardegna e nei luoghi della cultura, in particolare nei piccoli comuni e nelle aree interne, durante tutto l'anno; spettacoli di teatro musicale e opera per bambini; ensemble, orchestre e cori, anche giovanili e inclusivi; concerti in ospedali, strutture per anziani e istituti di pena; concorsi per giovani interpreti; incontri, guide all'ascolto, programmi di sala e pubblicazioni, registrazioni e contenuti digitali; promozione della cultura e della pratica del volontariato culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l): laboratori musicali pomeridiani gratuiti o a costo ridotto per minori svantaggiati o segnalati da scuole e servizi sociali; orchestre e cori "sociali" di educazione musicale collettiva; percorsi di musica e teatro contro il bullismo; doposcuola e centri estivi con attività musicali;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z): gestione, in convenzione o comodato con gli enti proprietari, di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati da destinare a sale prova, auditorium e laboratori musicali e teatrali; interventi di recupero con il lavoro volontario degli associati; animazione culturale dei beni recuperati con concerti e laboratori aperti al pubblico.

2.3 Modalità di svolgimento. Le attività sono svolte prevalentemente in Sardegna, con particolare attenzione ai piccoli comuni e alle aree interne, anche in collaborazione o in convenzione con enti pubblici, istituzioni scolastiche, conservatori, altri enti del Terzo settore ed enti ecclesiastici, nel rispetto della normativa di settore e, ove prescritto, previo conseguimento delle autorizzazioni o abilitazioni richieste ovvero in collaborazione con soggetti a ciò abilitati. Le attività non comprendono l'organizzazione di viaggi, soggiorni o pacchetti a fini turistici, né l'erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o terapeutiche. L'organo di amministrazione predispone il programma annuale delle attività, che sottopone all'Assemblea ai sensi dell'art. 9, e dà conto delle azioni realizzate nella documentazione di bilancio.

Art. 3 (Attività diverse e raccolta fondi). L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle dell'art. 2, purché secondarie e strumentali nei limiti dell'art. 6 CTS; la loro individuazione e la documentazione del carattere secondario e strumentale spettano all'organo di amministrazione. Può esercitare raccolta fondi ex art. 7 CTS.

Art. 4 (Associati: ammissione, diritti e doveri). Il numero degli associati è illimitato e, per previsione statutaria, non inferiore a quattro; in ogni caso gli associati che non sono componenti dell'organo di amministrazione devono costituire la maggioranza degli associati. Se il numero degli associati scende al di sotto di tali soglie, l'organo di amministrazione ne promuove senza indugio il reintegro, che deve avvenire entro un anno. Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione nel rispetto del presente Statuto; i minori d'età

sono ammessi secondo quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 10. Chi intende aderire presenta domanda scritta all'organo di amministrazione, che delibera entro sessanta giorni secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e l'attività dell'ente; la delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il rigetto è motivato e comunicato entro trenta giorni; l'interessato può, entro trenta giorni, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, con diritto al contraddittorio. La domanda del minore è controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, che lo rappresenta verso l'Associazione. Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di eleggere ed essere eletti, di essere informati e di partecipare alle attività, di esaminare i libri sociali su richiesta scritta all'organo di amministrazione, che dà riscontro entro quindici giorni. Devono osservare Statuto, regolamenti e delibere sociali e versare l'eventuale quota nei termini stabiliti. Quote e contributi non sono trasferibili, né rivalutabili, né ripetibili.

Art. 5 (Perdita della qualità di associato). Si perde per recesso, comunicato per iscritto con effetto immediato; per mancato versamento della quota, ove prevista, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio; per esclusione, deliberata dall'organo di amministrazione per comportamenti contrari agli scopi sociali, reiterate violazioni statutarie o gravi danni arrecati all'ente. Il provvedimento, motivato, è comunicato entro trenta giorni ed è impugnabile davanti all'Assemblea con le modalità e garanzie dell'art. 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto a rimborsi né a quote del patrimonio.

Art. 6 (Volontari e lavoratori). I volontari svolgono attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti e per soli fini di solidarietà. L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari non occasionali e li assicura contro infortuni e malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi (artt. 17-18 CTS). Sono rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti dall'organo di amministrazione, anche a fronte di autocertificazione nei limiti dell'art. 17, c. 4, CTS; sono in ogni caso vietati rimborsi forfetari. La qualità di volontario è incompatibile con ogni rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'ente. L'Associazione può assumere lavoratori o avvalersi di collaboratori, anche tra gli associati, solo ove necessario alle attività di interesse generale, nel rispetto dell'art. 16 CTS.

Art. 7 (Organi). Sono organi: l'Assemblea; l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo); il Presidente; l'Organo di Controllo e il Revisore legale, ove nominati. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli associati, salve le sole limitazioni previste dagli artt. 10 e 11 del presente Statuto e dalla legge.

Art. 8 (Assemblea: composizione e convocazione). L'Assemblea, organo sovrano, è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con l'eventuale quota. È convocata dal Presidente, previa delibera dell'organo di amministrazione, almeno una volta l'anno per il bilancio, nonché su richiesta motivata della maggioranza di tale organo o di almeno un decimo degli associati e, in tal caso, entro sessanta giorni. La convocazione avviene con avviso scritto, anche via e-mail, almeno sette giorni prima, con luogo, data e ora di prima e seconda convocazione – quest'ultima almeno ventiquattro ore dopo – e ordine del giorno. In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea è comunque validamente costituita quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. È ammesso l'intervento con mezzi di telecomunicazione che consentano identificazione ed effettiva partecipazione. Presiede il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o altro associato designato dall'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è trascritto nell'apposito libro.

Art. 9 (Competenze e quorum). L'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale e programma di attività; determina il numero, nomina e revoca il Presidente e i componenti dell'organo di amministrazione; nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti (art. 28 CTS); decide sui ricorsi su diniego di ammissione ed esclusione; approva gli eventuali regolamenti, compreso quello dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti da legge o Statuto. È costituita con metà più uno degli associati in prima

convocazione e con qualunque numero in seconda, e delibera a maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 c.c., i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità; tali deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti degli associati presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza di tre quarti degli associati in prima convocazione e di metà più uno in seconda, col voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera scioglimento, trasformazione, fusione o scissione col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in prima e seconda convocazione.

Art. 10 (Diritto di voto). Ciascun associato ha un voto. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento dell'eventuale quota, senza che sia richiesto un periodo minimo di iscrizione, in deroga – consentita dall'art. 24, c. 1, CTS – al termine di tre mesi ivi previsto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro associato; ciascun associato può rappresentare un solo altro associato. La delega non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo (art. 24, c. 3, CTS e art. 2372 c.c., in quanto compatibile). Il minore vota, senza elettorato passivo, tramite l'esercente la responsabilità genitoriale, il cui voto non si computa quale delega, e vota direttamente dalla prima Assemblea utile dopo la maggiore età. Il voto è palese, salvo scrutinio segreto richiesto da almeno un decimo dei presenti o per l'elezione di persone.

Art. 11 (Organo di amministrazione). È composto da un numero dispari di membri, da tre a sette compreso il Presidente, determinato dall'Assemblea nel rispetto del rapporto tra associati e componenti dell'organo previsto dall'art. 4; l'Assemblea li elegge tra gli associati; i primi sono stati nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 c.c., richiamato dall'art. 26, c. 2, CTS: non può essere nominato e, se nominato, decade chi si trovi nelle condizioni ivi previste. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; almeno trenta giorni prima della scadenza il Presidente, previa delibera dell'organo, convoca l'Assemblea per il rinnovo. L'organo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, con avviso scritto almeno quattro giorni prima, ed è comunque validamente costituito se presenti tutti. È ammesso l'intervento con mezzi di telecomunicazione. Delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza deleghe; il verbale è trascritto nell'apposito libro. Il componente in conflitto di interessi lo segnala e si astiene (art. 27 CTS).

Art. 12 (Poteri dell'organo di amministrazione). All'organo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati all'Assemblea. In particolare: predispone bilancio e documenti per l'Assemblea; nomina al proprio interno Vicepresidente, Segretario ed eventuale Tesoriere, anche cumulabili; delibera su ammissioni ed esclusioni; adotta i regolamenti interni; determina l'eventuale quota; delibera e documenta le attività diverse ex art. 6 CTS; decide su rapporti di lavoro e collaborazioni; ratifica gli atti d'urgenza del Presidente; cura i libri sociali e gli adempimenti verso il RUNTS. Può delegare singoli atti a uno o più componenti.

Art. 13 (Decadenza e sostituzione). La carica si perde per dimissioni, revoca dell'Assemblea, sopravvenuta incompatibilità o perdita della qualità di associato. In caso di cessazione di uno o più componenti, subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti nell'ultima elezione, che restano in carica fino alla scadenza dell'organo; in mancanza di non eletti, o qualora questi non accettino, il Presidente convoca l'Assemblea entro trenta giorni per l'elezione dei sostituti, che scadono con l'organo. È esclusa ogni forma di cooptazione da parte dell'organo di amministrazione. Venuta meno la maggioranza dei componenti, l'intero organo decade e il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, convoca l'Assemblea entro trenta giorni per il rinnovo; nelle more si compiono i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14 (Presidente e Vicepresidente). Il Presidente, eletto dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, firma gli atti che la impegnano, cura l'esecuzione delle delibere sociali, convoca e presiede Assemblea e organo di amministrazione e adotta i provvedimenti d'urgenza, da ratificare entro quindici

giorni. In caso di assenza, impedimento anche temporaneo, sospensione o vacanza della carica di Presidente, la rappresentanza legale e i relativi poteri sono assunti di diritto, automaticamente e senza necessità di ulteriori formalità, dal Vicepresidente; la sottoscrizione del Vicepresidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza, dell'impedimento o della vacanza. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, l'organo di amministrazione conferisce espressa delega scritta ad altro componente, con indicazione dei poteri attribuiti e della durata. Cessato il Presidente, il Vicepresidente o, in mancanza, il componente più anziano di età ne assume i poteri e convoca entro trenta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. I poteri di rappresentanza e le relative limitazioni sono iscritti nel RUNTS ai sensi dell'art. 26, cc. 6-7, CTS.

Art. 15 (Responsabilità, Organo di Controllo e revisione legale). Delle obbligazioni sociali rispondono l'Associazione col proprio patrimonio e, personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto; i componenti degli organi sociali rispondono ex art. 28 CTS. Al ricorrere dei presupposti dell'art. 30 CTS l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, che vigila sull'osservanza di legge e Statuto, sui principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, ed esercita il monitoraggio ex art. 30, c. 7, CTS. Al ricorrere dei presupposti dell'art. 31 CTS l'Assemblea nomina un Revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, salvo che l'Organo di Controllo sia già composto da revisori legali iscritti.

Art. 16 (Libri sociali). L'Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, quello dell'organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali, nonché il registro dei volontari non occasionali.

Art. 17 (Patrimonio e risorse). Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 CTS). Le risorse derivano da quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, rendite patrimoniali, raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, proventi delle attività di interesse generale e diverse, 5x1000 e ogni altra entrata ammessa dal CTS.

Art. 18 (Bilancio di esercizio). L'esercizio coincide con l'anno solare. L'organo di amministrazione redige il bilancio secondo la modulistica ministeriale e nelle forme consentite dall'art. 13 CTS e lo sottopone all'Assemblea, da convocarsi entro il 30 aprile successivo alla chiusura; resta depositato in sede negli otto giorni precedenti, a disposizione degli associati. Il bilancio e, ove dovuto, il bilancio sociale ex art. 14 CTS sono depositati al RUNTS nei termini di legge.

Art. 19 (Scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio). Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, che nomina uno o più liquidatori. In ogni caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 CTS). In caso di cancellazione dal RUNTS si applica l'art. 50, c. 2, CTS.

Art. 20 (Norme di rinvio). Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. 117/2017 e le relative norme attuative e, in quanto compatibili, il Codice civile. I dati personali sono trattati nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto. Decimoputzu, 6 ottobre 2026.

Il Presidente dell'Assemblea Luca Piras

Il Segretario Gianmarco Piras